



Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera
decreta:*

I

La legge federale del 16 marzo 2012¹ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva

¹ Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:

² In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può prevedere temporaneamente divieti di importazione per:

Art. 11 rubrica nonché cpv. 1 e 3

Obblighi delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento

¹ Chiunque commerci o allevi a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

³ Il DFI può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che commerciano o allevano a titolo professionale esemplari di determinate specie di cui agli allegati I–III CITES.

Art. 11a Obblighi di informazione nella vendita di esemplari di specie protette

¹ Le persone che offrono in vendita pubblicamente esemplari di specie protette devono fornire informazioni su di esse e sugli esemplari offerti.

RS

¹ RS **453**

² Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni devono essere fornite.

³ I gestori delle piattaforme Internet e gli editori della carta stampata provvedono alla completezza dei dati.

Art. 14 cpv. 2

² Essi possono rinunciare a una misura se per un esemplare si dispone già una misura in virtù della legislazione sulle epizootie o sulle derrate alimentari.

Art. 15 cpv. 2, secondo periodo

² ... Esso determina quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi devono essere trasmesse alle persone responsabili e a terzi.

Art. 16 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Gli organi di controllo confiscano gli esemplari sequestrati se:

- a. i documenti o le prove mancanti non sono esibiti entro il termine impartito; oppure
- b. gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito.

^{1bis} Essi possono confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare se:

- a. per l'importazione, il transito o l'esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati;
- b. gli esemplari sono stati importati senza autorizzazione seppure la persona responsabile fosse palesemente a conoscenza dell'obbligo di autorizzazione; oppure
- c. sono un bene senza padrone.

Art. 24 cpv. 3 e 4

³ Il termine di opposizione è di 30 giorni.

⁴ La procedura di opposizione è gratuita.

Art. 26 Contravvenzioni e delitti

¹ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. viola gli articoli 6 capoverso 1 (obbligo di dichiarazione), 7 capoverso 1 (obbligo di autorizzazione) e 11 capoverso 1 (obbligo delle aziende com-

merciali e delle aziende di allevamento di tenere un registro di controllo degli effettivi),

- b. viola le prescrizioni emanate dal Consiglio federale, dal DFI o dall'USAV in virtù degli articoli 7 capoverso 2 (obbligo di autorizzazione), 9 (divieto di importazione) e 11 capoverso 3 (obbligo di registrazione delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento);
- c. possiede, offre in vendita o cede a terzi esemplari importati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1.

² Nei casi di lieve entità la pena è della multa.

³ È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale o del DFI che non sono punibili secondo il capoverso 1 e la cui inosservanza è stata dichiarata punibile.

⁴ È punito con la multa chiunque commette un'infrazione per negligenza ai sensi dei capoversi 1–3.

Art. 26a Crimini

La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l'infrazione:

- a. riguarda un gran numero di esemplari delle specie di cui agli allegati I e II CITES;
- b. è stata commessa dall'autore per mestiere;
- c. è stata commessa dall'autore come membro di una banda che si è riunita per l'esecuzione prolungata di infrazioni alla presente legge.

Art. 27 cpv. 1, primo periodo

¹ L'USAV persegue e giudica le infrazioni di cui agli articoli 26 e 26a.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.